

**Programma Assicurativo
a favore dei Clienti finali del Gas**
Sintesi Road Show con i mercati assicurativi

Road Show con i Mercati Assicurativi

IMPORTANZA DEL ROAD SHOW PRELIMINARE CON IL MERCATO ASSICURATIVO



Nell'attesa della delibera di ARERA, con la quale verranno formalmente definiti gli aspetti relativi al collocamento della copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas, in vista della scadenza del 01.01.2025 della Polizza in corso, il Comitato Italiano Gas (CIG) in qualità di Contraente della polizza in vigore intende avviare un Road Show ovvero una consultazione con i mercati assicurativi interessati al rischio.

Tale consultazione ha lo scopo di:

- fornire ad ARERA informazioni tecniche utili al proprio processo di valutazione e di determinazione delle future condizioni contrattuali
- favorire una partecipazione ampia, consapevole e informata al processo di rinnovo della polizza in scadenza che si attuerà a seguito dei necessari atti che verranno assunti da ARERA.

Road Show con i Mercati Assicurativi

DEFINIZIONE DEI RUOLI

L'Autorità (ARERA):

previo processo di consultazione pubblica, stabilisce con propria Delibera l'affidamento dell'incarico al Contraente fissando, se del caso, eventuali target di miglioramento da applicare al contratto, sulla base delle risultanze delle rendicontazioni periodiche fornite dal Contraente e di eventuali segnalazioni ricevute direttamente dagli Utenti. Tali target tendono a privilegiare gli obiettivi «sociali» della copertura.

Il Contraente (CIG):

dialoga, d'intesa con il Broker, con ARERA al fine di tradurre, per quanto possibile, in opzioni coerenti con la normativa civilistica e assicurativa i target «sociali» desiderati dall'Autorità.

Tuttavia, ha l'obbligo di incorporare i target pubblicati in Delibera da ARERA all'interno del Capitolato di gara. Il Contraente ha la flessibilità di proporre ulteriori miglioramenti come varianti tecniche e/o economiche solo in aggiunta ai target richiesti da ARERA.

Nell'ambito della copertura assicurativa, CIG riveste unicamente il ruolo di Contraente e **non è titolare di legittimazione passiva**. Verrà, pertanto, tenuto manlevato dall'Impresa di Assicurazione da ogni richiesta o domanda avanzata nei propri confronti da qualsiasi soggetto, in relazione ai diritti e/o le ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del contratto di assicurazione.

Architettura istituzionale e contrattuale



Finalità della copertura assicurativa

CIG potrà ritenere soddisfatti gli obblighi che l'ARERA ha posto a suo carico se, in caso di sinistro, per gli effetti **«sociali»** della polizza assicurativa



1 Sarà tenuto indenne il patrimonio dell'Utente/Utilizzatore dalle richieste avanzate dai Soggetti Terzi che, in conseguenza del sinistro occorso all'Utente/Utilizzatore, siano morti, abbiano subito danni ai beni e/o lesioni fisiche

2 Saranno rimborsati i danni all'immobile e al relativo contenuto dell'Utente

3 Sarà liquidato un capitale in caso di morte o invalidità permanente dell'Utente/Utilizzatore e/o dei suoi Familiari, Parenti e Affini conviventi

Struttura del Contratto - Oggetto della copertura

Oggetto


Il contratto ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a **sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas verificatesi a valle del punto di consegna da qualsiasi evento occasionate, che si manifestino mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.**

Utenze Assicurate


Utenze intestate a Persona Fisica o Giuridica titolare di un contratto di fornitura di gas distribuito a mezzo di reti urbane di cui alla «Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas», approvata con la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, e ss.mm. ii. (c.d. RTDG) - o di trasporto di gas con la sola esclusione delle:

- Utenze di cui all'art. 2, comma 2.3 lett. c e lett. d) del «*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*», successivamente modificato con la deliberazione dell'Autorità 662/2015/R/gas, *avente efficacia dal 1° aprile 2016 (c.d. TIVG)*, dotati di misuratore superiore a G25;
- Utenze di gas combustibile per autotrazione;
- Utenze sprovviste di contratto di fornitura del gas.

Struttura del Contratto – Sinistro e Sezioni Interessate



Struttura del Contratto – Le Sezioni



Struttura del Contratto – Sezione RCT

Risponde per i danni cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a immobili e/o cose in relazione alla proprietà, e/o possesso e/o uso di un impianto di utenza. Si intendono ricompresi gli eventuali rimborsi delle spese mediche sostenute, i costi per un alloggio sostitutivo e una diaria per Invalidità Temporanea pari a €250,00/die con franchigia 10 gg per i primi 40 gg e copertura decrescente fino al 90° giorno.

La qualifica di terzi è attribuita a tutti i soggetti, esclusi:

- a) il Proprietario e, se diverso da esso, l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro
- b) il Coniuge, i Genitori, i Figli della persona di cui al punto a.
- c) qualunque altro Parente o Affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo
- d) l'Utente (e nel caso l'Utente sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori) nonché le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui ai precedenti punti b. e c., ma esclusivamente con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o che vi si trovino
- e) le persone legate da rapporto di dipendenza con l'Utente e/o l'Utilizzatore, purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.

Massimale:

€ 11.000.000,00 per sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone, per tutte le utenze coperte, con sola operatività di tale massimale come limite aggregato annuo per le sole utenze relative ad attività di servizio pubblico

€ 15.000.000,00 come massimale aggregato annuo per le Utenze relative ad attività di servizio pubblico. In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua, la liquidazione dei risarcimenti avverrà con ripartizione pro-quota.

Anticipo indennizzi:

Previsione possibilità di richiedere un acconto del **50%** dell'importo totale presumibilmente liquidabile del danno a condizione che tale importo risulti superiore ad € 25.000,00. Tale richiesta dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni.

Struttura del Contratto – Sezione RCT

OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

In caso di coassicurazione indiretta operatività in via primaria fatta salva la facoltà di regresso della Società verso gli altri assicuratori ex art. 1910 c.c.

PARTICOLARITÀ

- gli Utilizzatori sono Terzi fra loro
- la garanzia risponde dei danni ai Terzi conseguenti a incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto di consegna e/o degli apparecchi di utilizzazione, nonché da difettosa combustione e/o esalazioni gassose, incluso il monossido di carbonio
- da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida e delle persone che non sono considerate terze fra loro

Struttura del Contratto – Sezione RCT – A) fatti dannosi commessi con dolo di un Assicurato

Si precisa che, nel solo caso di fatti dannosi commessi con dolo da un Assicurato della Sezione RCT tutti i danneggiati, con la sola esclusione dell'Assicurato responsabile, saranno considerati assicurati nell'ambito della Sezione Infortuni e nella Sezione Incendio per le Somme assicurate sotto indicate, ferme le restanti condizioni di Polizza.

Sezione Incendio

- € 100.000,00 (euro centomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzioni degli stessi
- € 25.000,00 (euro venticinquemila) per ogni sinistro per danni a cose
- € 15.000,00 (euro quindicimila) per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un'esposizione massima in aggregato annuo di € 1.000.000,00 In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua l'indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota.

Sezione Infortuni

- € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Morte.
- € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Invalidità Permanente Totale
- Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un'esposizione massima in aggregato annuo di € 1.000.000,00 In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annuo l'indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota

Struttura del Contratto – Sezione Incendio

Risponde per i **danni cagionati agli Immobili o porzione degli stessi riferiti all'Utenza ove ha avuto origine il sinistro e alle cose di proprietà dell'Utente o dell'Utilizzatore**, derivanti da incendio, scoppio ed esplosione conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate

LA COPERTURA OPERA IN REGIME DI PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Limiti di indennizzo:

- € 500.000,00 per sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi
- € 150.000,00 per sinistro per danni a cose /contenuto
- € 25.000,00 per maggiori costi per alloggio sostitutivo per ogni sinistro sostenuti nei 180 gg successivi al sinistro
- Non è previsto stop loss annuo

Particolarità:

- sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato salvo il caso di suicidio o tentato suicidio
- sono esclusi i danni indiretti quali mancata locazione o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate
- sono esclusi i danni in presenza di un contratto di utenza irregolare e/o connessione abusiva e fraudolenta alla rete del gas

Struttura del Contratto – Sezione Incendio

OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

In caso di coassicurazione indiretta operatività in via primaria primo rischio fatta salva la facoltà di regresso della Società verso gli altri assicuratori ex art. 1910 c.c.

ANTICIPO INDENNIZZI

Previsione possibilità di richiedere un acconto del 50% dell'importo totale presumibilmente liquidabile del danno a condizione che tale importo risulti superiore ad € 25.000,00. Tale importo non potrà eccedere il 50% della SA. La richiesta dovrà essere soddisfatta entro 60 gg dalla richiesta stessa. L'operatività dell'anticipo indennizzi è subordinata all'individuazione, seppur preliminare, delle cause del sinistro. Tali indennizzi dovranno essere riconosciuti anche qualora vi siano impedimenti all'elaborazione delle perizie (es. indisponibilità di un immobile soggetto a sequestro giudiziario o pericolante).

Struttura del Contratto – Sezione Infortuni

Indennizza l'Utilizzatore dell'impianto ed i suoi Familiari, nonché qualunque Parente o Affine se convivente; le persone legate da rapporto di dipendenza con l'utente e/o utilizzatore

Soggetti indennizzabili:

- a. l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro;
- b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.;
- c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo;
- d. le persone legate da rapporti di dipendenza con l'Utente e/o l'utilizzatore purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro

Limiti di indennizzo:

- € 300.000,00 per il caso morte;
- € 300.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 8.000,00 per RSM sostenute dall'Assicurato nei 180 gg successivi al sinistro
- € 250,00/die per Invalidità Temporanea per ogni Assicurato con franchigia 10 gg per i primi 40 gg e copertura decrescente fino al 90°giorno
- Previsione per le sole utenze relative ad attività di servizio pubblico di un limite catastrofale annuo di € 15.000.000,00

Struttura del Contratto – Sezione Infortuni

ANTICIPO INDENNIZZO SULLE INVALIDITA' PERMANENTE

tutti i casi in cui l'infortunio dia luogo a una invalidità permanente, entro 60 giorni dalla richiesta documentata dell'Assicurato, la Società anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo, da conguagliarsi in sede definitiva di liquidazione di sinistro, a condizione che:

1. Non esistano contestazioni sulla indennizzabilità dell'infortunio;
2. Il grado di invalidità permanente stimato non sia inferiore al 50%

PARTICOLARITÀ

- sono esclusi dalla copertura nel caso di sinistri ad utenze relative ad attività di servizio pubblico i soggetti non utilizzatori diretti del gas canalizzato (es. degenti, allievi, detenuti etc.)
- è escluso l'infortunio del singolo assicurato che, con l'uso del gas, compia un atto di suicidio o tentato suicidio, ferma restando l'indennizzabilità degli infortuni subiti da tutti gli altri assicurati
- non sono indennizzabili gli infortuni conseguenti ad utilizzo di impianti con contratto irregolare o connessioni abusive o fraudolente alla rete del gas

Struttura del Contratto – Particolarità e Obblighi dell'Assicuratore



LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Penali da ritardo

Impegno alla liquidazione indennizzo/risarcimento entro 45 gg dall'accertamento materiale del danno e per Sezione Infortuni dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti. In caso di superamento del termine è prevista l'applicazione di una penale pari al 15% dell'indennizzo o del risarcimento dovuto, fatti salvi impedimenti documentati.

Target gestionali

Impegno della Società a garantire, per tutte le Sezioni di Polizza, entro il 30.04 di ogni anno, il raggiungimento di determinati obiettivi in merito al rapporto percentuale tra sinistri pagati e esposizione totale in presenza di tutti i requisiti previsti in Polizza per la liquidazione del sinistro. In caso di mancato raggiungimento del target è prevista l'applicazione di una penale intesa come riduzione del premio da erogare successivamente alla rendicontazione pari al 15% delle cifre ulteriori che sarebbe stato necessario erogare, fatti salvi impedimenti documentati.

TERMINI PAGAMENTO PREMIO

In deroga all'art. 1901 c.c. il termine di pagamento annuale della prima rata di premio è fissato in 90 gg dalla data di effetto della copertura. Per le rate successive il termine è fissato a 30 giorni decorrenti dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento dell'appendice di calcolo della partecipazione agli utili dell'annualità precedente



RENDICONTAZIONE SINISTRI PENALI DA RITARDO


È disciplinato che entro 30 gg dal termine di ogni quadrimestre (ridotto a 20 gg per il primo quadrimestre), la Società produce una rendicontazione aggiornata all'ultimo giorno del quadrimestre di riferimento e completa di tutti i dati richiesti dal Contraente ed elencati nella polizza medesima

Tale obbligo è previsto anche per le annualità successive alla cessazione del contratto fino alla tacitazione di tutti i sinistri, con cadenze quadrimestrali il primo anno e semestrali gli anni successivi. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di rendicontazione, il Contraente trascorsi 7 gg può richiedere un importo pari allo 0,8% del premio annuo netto dovuto per l'anno cui è riferibile l'infrazione



PROFIT SHARING PER SEZIONE INCENDIO – INFORTUNI

Trascorsi 4 mesi da ogni scadenza anniversaria, la Società procederà al calcolo dell'importo eventualmente riconoscibile a favore della Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del contratto. Tale importo verrà compensato, dietro comunicazione da parte della Società, in occasione del primo pagamento del premio annuale



RECESSO

Recesso Annuale: È facoltà del solo Contraente recedere dal contratto con un preavviso di gg 180 dalla scadenza annuale

Recesso per sinistro: Non Previsto

Struttura del Contratto – Calcolo Profit Sharing

1 Premio annuale alla firma al netto delle imposte

2 Importo complessivo pagato + riservato per i sinistri avvenuti nell'anno di riferimento così come rilevato dal primo rendiconto quadrimestrale elaborato dalla Società nell'anno successivo all'anno di riferimento

3 Oneri gestionali (25% dell'importo 2.)

4 Totale esborso sinistri e Oneri gestionali (2.+ 3.)

5 Premio puro (80% del premio di cui al punto 1.)

6 Totale esborso sinistri e Oneri Gestionali (importo di cui al punto 4.)

7 Riferimento di partecipazione (5. – 6.)

8 Quota a favore del Contraente (attualmente 100% di 7.)

Aspetti economici

Premio minimo annuo lordo complessivo: € 10.920.000,00	Così composto: Sezione A – RCT € 5.544.000,00 Sezione B - Incendio € 2.016.000,0 Sezione C – Infortuni € 3.360.000,00
Premio per Utente: € 0,5200	Così composto: Sezione A – RCT €0,2640 Sezione B - Incendio € 0,0960 Sezione C – Infortuni € 0,1600
Numero utenze minime iniziali: 21.000.000	Regolazione: numero utenze definitive da comunicare entro 90 gg dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa e regolate al 50% del premio annuo convenuto

Ing. Stefano Cagnoli

Direttore Generale – Comitato Italiano Gas
assicurazione@pec.cig.it
CIG – Comitato Italiano Gas | Piazza Velasca, 4 | 20122 Milano (MI)
| [facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#) | [www](#)

Raffaella Seminari

Assicurazione – Normazione – Comitato Italiano Gas
assicurazione@pec.cig.it
CIG – Comitato Italiano Gas | Piazza Velasca, 4 | 20122 Milano (MI)
| [facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#) | [www](#)

Stefania Mitta Lindo

Director Public Entities & Private Healthcare – Aon S.p.A.
Via Calindri 6
20143 Milano
milano01@pec.aon.it
www.aon.it

Jonathan Reghenzani

Broking Director Public Entities & Private Healthcare – Aon S.p.A.
Via Calindri 6
20143 Milano
milano01@pec.aon.it
www.aon.it

Marta Puppo

Broking Executive - Public Entities & Private Healthcare – Aon S.p.A.
Via Calindri 6
20143 Milano
milano01@pec.aon.it
www.aon.it

AON